

## Attività istituzionale dell'Agencia

### Dati statistici

#### Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sugli occupati nella PA per tipologia professionale

Nella sezione [Pubblicazioni e Statistiche](#) sono state aggiornate le elaborazioni, secondo le risultanze provenienti dal Conto annuale RGS per l'anno 2017, sugli occupati nella PA:

- [per tipologia professionale](#), distinte per il personale non dirigente e per i dirigenti;
- [per tipologia di rapporto di lavoro](#) (personale stabile, altro personale, tempo determinato, formazione lavoro, somministrazione, Isu) suddiviso in personale contrattualizzato Aran e in regime di diritto pubblico – serie dal 2001 al 2017.

[Vai al documento](#)

### Orientamenti applicativi

#### Comparto Funzioni Centrali

In materia di congedi parentali a ore, alla luce di quanto definito nell'art. 44, comma 8, del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, è possibile per il personale fruirla per intervalli inferiori alla metà dell'orario giornaliero? In tal caso, qual è il monte ore da equiparare convenzionalmente all'intera giornata lavorativa?

[Vai al documento](#)

### Orientamenti applicativi

#### Comparto Funzioni Locali

Nel caso di utilizzo di un dipendente a tempo parziale, già titolare di una posizione organizzativa presso l'ente di appartenenza ed al quale sia conferito un altro incarico di posizione organizzativa dall'ente che si avvale delle sue prestazioni, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.12.2004, trova ancora applicazione la disciplina del comma 5 del suddetto art. 14 ("...Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. ....")?

[Vai al documento](#)

### Orientamenti applicativi

#### Comparto Funzioni Locali

Nel caso di cessazione dei contratti di somministrazione posti in essere dall'ente, il fondo dell'art.67 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, deve essere decurtato delle risorse che vi sono confluite, a seguito dell'applicazione dell'art. 52, comma 5, del medesimo CCNL del 21.5.2018, secondo il quale, per il finanziamento del trattamento accessorio del personale somministrato, è previsto uno specifico stanziamento e di spesa a carico del bilancio dell'ente nell'ambito del progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato?

[Vai al documento](#)



## Sezione Giuridica

### Corte di Cassazione

#### Sezione Lavoro

##### Sentenza n. 7657 del 19/3/2019

#### Publicco impiego – sospensione cautelare dal servizio – natura della sospensione – richiesta di restituito in integrum - natura retributiva e non risarcitoria – riattivazione procedimento disciplinare – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
Il ricorrente chiede che gli vengano riconosciute le differenze tra il trattamento retributivo dovuto in relazione alla sua qualifica e l'assegno alimentare corrisposti dalla amministrazione datrice di lavoro durante la sospensione cautelare dal servizio, comminatagli a causa di un procedimento penale a suo carico. Il processo penale si era poi estinto per prescrizione del reato ma l'amministrazione non aveva attivato il procedimento disciplinare nei termini previsti dalla legge. Nell'accogliere, in parte, le richieste del ricorrente, la Corte fa una disamina dettagliata della natura della sospensione cautelare e della restituzione ad integrum, e detta una serie di principi di diritto anche in relazione alla riattivazione del procedimento disciplinare. I giudici cassano con rinvio la sentenza della Corte d'appello fissando i seguenti principi cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: "nell'impiego pubblico contrattualizzato la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all'esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato. Il diritto del dipendente alla restituzione in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogniqualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. L'onere di attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta definito quello penale, gravava sull'amministrazione e non sul dipendente pubblico, sicché non rileva, né può fare escludere il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa, la circostanza che l'incolpato non abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro la sentenza passata in giudicato di definizione del processo penale pregiudicante".

[Vai al documento](#)

### Corte di Cassazione

#### Sezione Lavoro

##### Ordinanza n. 9031 del 1/4/2019

#### Dipendente pubblico – rapporto in convenzione – richiesta stabilizzazione ex art. 1 comma 519 L. 296/2006 – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
La Corte chiarisce come devono essere interpretati i requisiti ed i limiti di cui all'art. 1 comma 519 della legge n. 296/2006 riguardante la stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni.

[Vai al documento](#)

### Corte di Cassazione

#### Sezione Lavoro

##### Ordinanza n. 11787 del 6/5/2019

#### Publicco impiego – progressioni verticali- mancato svolgimento delle procedure – richiesta risarcimento per perdita di chances – respinta – chiarimenti su atti di programmazione del fabbisogno del personale, blocco delle assunzioni, patto di stabilità interno

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
La Corte respinge il ricorso di un dipendente della regione Abruzzo che chiedeva di essere risarcito per la perdita di chances, nel periodo 2000-2010, a causa del mancato svolgimento, da parte dell'amministrazione, delle procedure per la progressione verticale previste dall'art. 4 del CCNL di comparto 31/3/1999. I giudici innanzi tutto chiariscono quando si può parlare, in fattispecie come queste, di perdita di chances. Successivamente, attraverso un puntuale percorso temporale, la Corte chiarisce - ponendoli alla base delle sue motivazioni - la natura e gli scopi degli atti di programmazione del fabbisogno del personale, del blocco delle assunzioni e del patto di stabilità interno, dispoziogioni che, dicono i giudici, sono destinate ad incidere anche sulla spesa per il personale delle Regioni, degli Enti Locali e del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso modo numerose altre ordinanze successive, sulla medesima richiesta.

[Vai al documento](#)

### Corte di Cassazione

#### Sezione Lavoro

##### Ordinanza n. 11948 del 7/5/2019

#### Publicco impiego – procedimento disciplinare – attività extra lavorativa non autorizzata – condotta truffaldina del dipendente – licenziamento disciplinare – non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati – richiesta reintegra nel posto di lavoro e risarcimento danni – applicazione art. 67 lett. d) ccnl 2004 comparto Agenzie – rigetto del ricorso – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
Nel rigettare il ricorso di un dipendente dell'Agencia delle Dogane che - a seguito di sentenza penale di non luogo a procedere nei suoi confronti per prescrizione dei reati ascrittigli - chiedeva di essere riassunto dall'amministrazione che lo aveva licenziato a seguito delle sue condotte truffaldine, i giudici ricordano alcuni principi di diritto relativi al rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, ma in particolare chiariscono come vada interpretato l'art. 67 del CCNL del 2004 per il comparto delle Agenzie fiscali. Dicono i giudici: "L'art. 67 del CCNL 28.5.2004 per il personale del comparto delle Agenzie fiscali, individuata dall'art. 3 CCNQ 18.12.2002, prevede che il licenziamento senza preavviso si applica in caso di ... b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità,... d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro,... e) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti indicati nell'art. 15, commi 1 e 4 successive, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge n. 65 del 1990 e 4 successive modificazioni e integrazioni; 2. quando alla condanna consegue la commossa dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001. Solo per le fattispecie tipizzate nelle lettere b) ed e) il recesso viene ricolligato al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, mentre nell'ipotesi di cui alla lettera d) rileva la gravità della condotta e l'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva è consentita, a prescindere dalla rilevanza penale dell'azione, in relazione a «fatti o atti anche dolosi che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto» (Cass. n. 21260/2018). Non vi è dubbio che in detta fattispecie possa essere sussunta anche la condotta del dipendente autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, incidendo negativamente sulle prestazioni lavorative rese presso la struttura pubblica nei cui confronti l'interessato ha l'obbligo di dedicarsi completamente (Corte dei Conti, Sez. giur. Marche, n. 108 e 109/2012)".

[Vai al documento](#)

### Corte dei Conti

#### Sezione delle Autonomie n. 5/2019

#### Publicco Impiego - Proventi sanzionari amministrative violazione codice della strada - Utilizzo

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
Il Collegio si pronuncia in merito alla possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada - ai sensi dell'art. 208 d.lgs 285/1992 - per incrementare il fondo per il lavoro straordinario e alla relativa assoggettabilità degli stessi ai vincoli di finanza pubblica. In particolare, i giudici evidenziano che: "la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, al Fondo risorse decentrate, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario, e che i predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente e destinata all'incentivazione di specifiche situazioni lavorative"; inoltre i giudici negano la possibilità di "maggiorare l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa".

[Vai al documento](#)

### Corte dei Conti

#### Sezione Giurisdizionale Regione Emilia Romagna sentenza n. 53/2019

#### Publicca Amministrazione – Incarichi esterni non autorizzati - Responsabilità erariale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
I magistrati contabili evidenziano che un dipendente pubblico, in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno e in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte dell'amministrazione di appartenenza, non può svolgere attività professionali extra istituzionali. Ciò in quanto: "Il rapporto di lavoro pubblico è storicamente caratterizzato da un regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico a tempo pieno è vietato l'assunzione di incarichi di natura professionale in aziende private o in società di diritto privato, e che in tal caso il rapporto di lavoro pubblico è considerato privo di efficacia. Seconda il Collegio, la ratio di tale divieto va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico: "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, art.98 Cost."; e la finalità di tale disposizione, a parere dei giudici contabili, è indirizzata a preservare le energie del lavoratore e a tutelare il buon andamento della p.a., poiché "la prestazione di attività lavorative supplementari, non previamente autorizzate dall'amministrazione di appartenenza, incide negativamente sulle prestazioni lavorative rese presso la struttura pubblica nei cui confronti l'interessato ha l'obbligo di dedicarsi completamente (Corte dei Conti, Sez. giur. Marche, n. 108 e 109/2012)".

[Vai al documento](#)

### Corte dei Conti

#### Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 150/2019

#### Enti locali – Limiti finanziari - Fondo trattamento accessorio

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
I giudici contabili in merito alla determinazione dell'ammontare complessivo del fondo per trattamento accessorio del personale, con specifico riferimento al calcolo della cumulabilità dei fondi dedicati alle varie categorie di lavoratori dipendenti, hanno ribadito che: "nel computo del tetto di spesa ora previsto dal comma 2, dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio dall'ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo". In tal senso si è espressa la Sezione delle Autonomie quando ha affermato in particolare che: "Se, dunque, il legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali "...l'ammontare complessivo delle risorse..." destinate al "...trattamento accessorio del personale" (...l'alternativa all'espressione "...ammontare delle risorse presenti nei fondi per la contrattazione integrativa") è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrate. (sezione delle Autonomie n. 26/2014)."

[Vai al documento](#)


### Corte dei Conti

#### Sezione controllo Regione Sicilia deliberazione n. 85/2019

#### Enti locali – Limiti finanziari - Fondo trattamento accessorio

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale  
Il Collegio ha ritenuto, relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito alla inclusione o meno nel tetto di spesa del personale degli oneri dei rinnovi contrattuali derivanti dall'applicazione del CCnl delle Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, che: "La chiara finalità della norma, consistente nel precludere agli enti, che si trovano in particolare situazione finanziaria, di superare il limite di spesa, senza prevedere alcuna esclusione ai fini della sua determinazione, induce a ritenere che non sia possibile escludere le spese riguardanti i rinnovi contrattuali dal computo del tetto fissato. A tale soluzione interpretativa conducono sia il tenore letterale della disposizione sia la sua ratio, anche in considerazione del raffronto sistematico con la differente tecnica legislativa utilizzata a livello statale per l'introduzione di analoghi tetti in materia di contenimento della spesa pubblica per il personale." ai sensi dell'art. 1, comma 557, L.n.296/2006, "che ha imposto di assicurare la riduzione della spesa del personale con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali".

[Vai al documento](#)



## Sezione Economica

### Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato

#### Il conto annuale 2018 – Circolare del 16 maggio 2019, n. 15

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 15 del 16 maggio 2019 contenente le istruzioni per l'acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l'anno 2017 (conto annuale). Il completamento della procedura amministrativa per l'emanazione della circolare n. 15 del 16 maggio 2019 ha richiesto tempi più lunghi del previsto compromettendo eccessivamente il periodo a disposizione delle amministrazioni per effettuare la rilevazione. **La scadenza per l'invio dei dati per tutte le istituzioni è pertanto prorogata al 15 giugno 2019. (Link per i download dei kit excel)**

[Vai al documento](#)

### Ufficio Parlamentare di Bilancio

#### Rapporto sulla programmazione di bilancio 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha pubblicato il "Rapporto sulla programmazione di bilancio 2019" dedicato all'analisi del documento di economia e finanza (DEF) 2019. Il Rapporto si articola in quattro capitoli: il primo è focalizzato sulle previsioni macroeconomiche sottostanti al DEF per il periodo in oggetto (2019-2021); il capitolo successivo illustra e analizza il quadro tendenziale e quello programmatico di finanza pubblica. Nel terzo capitolo si affrontano questioni relative alla sostenibilità a breve-medio periodo dei conti pubblici. Infine, nel quarto vengono discussi gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF alla luce delle vigenti regole di bilancio, nazionali e sovranazionali.

[Vai al documento](#)

### Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

#### Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il monitoraggio sulla corretta attuazione della riforma del sistema delle partecipazioni pubbliche, il Rapporto che informa sugli esiti del processo di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni previsto dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (art. 24 D.Lgs. n.175/2016). Il Rapporto rileva che, su un totale di 32.427 partecipazioni "detenute dalle amministrazioni pubbliche, 18.124 sono risultate non conformi al TUSP e quindi avrebbero dovuto essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione". Si censisce inoltre che 3.117 partecipazioni sono state dichiarate cedibili dalle amministrazioni partecipanti. Per 572 casi (il 18% del totale) è stato comunicato il buon esito della procedura. Per 568 partecipazioni, infine, le amministrazioni hanno comunicato nei provvedimenti di revisione straordinaria la volontà di esercitare il diritto di recesso dalle società entro il 30 settembre 2018, ma soltanto in 178 casi (pari al 31%) è stato poi effettivamente comunicato l'esito positivo della procedura. Le alienazioni e i recessi posti in essere hanno generato per le amministrazioni interessate introiti pari a circa 431 milioni di euro.

[Vai al documento](#)

### BCE

#### Bollettino economico n. 3/2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
Le informazioni disponibili confermano che vi sono circostanze sfavorevoli a livello mondiale che continuano a pesare sull'evoluzione dell'espansione economica dell'area dell'euro. I rischi per le prospettive di crescita nell'area dell'euro restano orientati al ribasso per effetto delle persistenti incertezze connesse a fattori geopolitici, alla minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti. Al tempo stesso, gli ulteriori incrementi dell'occupazione e l'aumento delle retribuzioni continuano a sostenere la capacità di tenuta dell'economia interna e il graduale intensificarsi di spinte inflazionistiche. Un ampio grado di accomodamento monetario resta nondimeno necessario per preservare condizioni di finanziamento favorevoli e sostenere l'espansione economica, assicurando quindi la prosecuzione di uno stabile percorso dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine. Uno stimolo significativo viene trasmesso dalle indicazioni prospettive di politica monetaria fornite dal Consiglio direttivo sui tassi di riferimento della BCE, e rafforzato dai reinvestimenti delle cospicue consistenze di attività acquistate e dalla nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT). Gli indicatori congiunturali segnalano un indebolimento dell'attività economica a livello internazionale nel primo trimestre del 2019. In particolare, è proseguito il rallentamento dell'interscambio in un contesto caratterizzato da una svolta nel ciclo industriale su scala mondiale e dall'intensificarsi delle tensioni commerciali. Nei primi mesi dell'anno l'inflazione ha fatto registrare un rallentamento su scala mondiale, ampiamente riconducibile al minor contributo fornito dalla componente energetica.

[Vai al documento](#)

### Banca d'Italia

#### Bollettino economico – 2/2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità  
Secondo le indicazioni congiunturali più recenti l'attività economica in Italia avrebbe lievemente recuperato all'inizio di quest'anno, dopo essere diminuita nella seconda metà del 2018. La debolezza congiunturale degli ultimi trimestri rispecchia quella osservata in Germania e in altri paesi dell'area. Le aziende intervistate nell'indagine della Banca d'Italia prevedono per la primavera un contenuto miglioramento della domanda, in particolare quella proveniente dalla Germania; per il complesso dell'anno prevedono tuttavia una revisione al ribasso dei piani di investimento. Il miglioramento delle condizioni sui mercati finanziari globali si è esteso anche all'Italia. I premi per il rischio sui titoli di Stato italiani si sono stabilizzati attorno ai livelli osservati alla fine dello scorso anno; restano però ben al di sopra di quelli prevalenti all'inizio del 2018. La trasmissione al costo del credito del più elevato livello dei rendimenti sovrani e dell'onere della provvista obbligazionaria delle banche rimane tuttavia contenuta, grazie all'abbondante liquidità e alle buone condizioni patrimoniali degli intermediari.

[Vai al documento](#)